



CIRCOLARE n. 07/2010

**Spett.li Clienti
Loro SEDI**

Pesaro, 06 maggio 2010

1 – Nuovi elenchi Iva “Black List”;

Al fine di contrastare le frodi fiscali, con il c.d. “Decreto incentivi” è stato introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. “black list”.

La comunicazione va presentata, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Tra le operazioni soggette a monitoraggio rientrano, tra l’altro, quelle poste in essere con gli operatori residenti nella Repubblica di San Marino.

Nell’ambito del DL n. 40/2010, c.d. “Decreto incentivi”, sono state tra l’altro introdotte alcune misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list” volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali.

L’ art. 1, comma 1 del citato DL n. 40/2010 prevede che:

*“... i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto **comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate ... tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 ... e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001”.***

Per effetto di tale disposizione, il soggetto passivo IVA italiano che intrattiene rapporti con operatori residenti nei predetti Paesi è tenuto a **comunicare telematicamente** all’Agenzia delle Entrate **le operazioni effettuate**.

N.B. La comunicazione va presentata utilizzando un apposito modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento da emanare entro fine maggio 2010.

SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo della comunicazione in esame interessa i **soggetti passivi IVA italiani** (imprese e professionisti) che effettuano **operazioni con soggetti passivi** che hanno **sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list”** individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.



OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive:

- **cessioni – acquisti di beni;**
- **prestazioni di servizi rese - ricevute;**

N.B. La comunicazione interessa esclusivamente le operazioni poste in essere con soggetti passivi IVA residenti in Paesi c.d. “black list” e pertanto **non devono essere segnalate** le operazioni effettuate con **committenti esteri non soggetti passivi IVA** (soggetti privati).

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

La periodicità di presentazione di ciascuna comunicazione è così individuata:

TRIMESTRALE: Soggetti che **negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni** (beni o servizi) **non hanno superato** il limite trimestrale di **€ 50.000**;

- **MENSILE:** Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.

INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI

Per i **soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri** la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con **periodicità trimestrale**, a condizione comunque che il suddetto limite (€ 50.000) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti.

SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE

I **soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite** (€ 50.000), a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla **presentazione della comunicazione con periodicità mensile**.

Relativamente ai mesi già trascorsi è richiesta la presentazione di una comunicazione appositamente “contrassegnata”.

PERIODICITÀ MENSILE “PER SCELTA”

I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono **scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile**.

Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l'intero anno.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via **telematica**, entro **l'ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione vanno indicati, come disposto dall'art. 4 del citato Decreto, i seguenti dati:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato “altro codice identificativo”;
- se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata
- se il soggetto estero non è una persona fisica denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
- periodo di riferimento della comunicazione;



- importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere

- per le operazioni imponibili importo complessivo e relativa IVA.

Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità .importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere.

N.B. Nella comunicazione devono essere incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dall'1.7.2010.

Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all'obbligo con periodicità mensile, considerato che l'adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31.8.2010.

REGIME SANZIONATORIO

Nell'ipotesi di omissione della comunicazione, comunicazione con dati incompleti, comunicazione con dati non veritieri è prevista l'applicazione della sanzione da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 4.130,00.

ELENCO DEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA ("BLACK LIST")

L'obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. black list *"di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 ... e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 ..."*.

Dalla "combinazione" delle due predette liste risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati "black list" i seguenti Paesi (*documento tratto dal Sole24Ore del 17/04/2010*):

Lo **Studio** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti



ELENCO DEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA ("BLACK LIST")

Gli stati sotto controllo

I Paesi – inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata – su cui scatterà il monitoraggio

■ Alderney	■ Grenada	■ Monaco
■ Andorra	■ Guatemala	■ Montserrat
■ Angola *	■ Guernsey	■ Nauru
■ Anguilla	■ Herm	■ Niue
■ Antigua e Barbuda *	■ Hong Kong	■ Nuova Caledonia
■ Antille Olandesi	■ Isola di Man	■ Oman
■ Aruba	■ Isole Cayman	■ Panama *
■ Bahamas	■ Isole Cook	■ Polinesia Francese
■ Bahrein *	■ Isole Marshall	■ Portorico*
■ Barbados	■ Isole Turks e Caicos	■ Saint Kitts e Nevis
■ Barbuda	■ Isole Vergini Britanniche	■ Saint Lucia
■ Belize	■ Isole Vergini Statunitensi	■ Saint Vincent e Grenadine
■ Bermuda	■ Jersey	■ Salomone
■ Brunei	■ Kenya*	■ Samoa *
■ Cipro	■ Kiribati	■ San Marino
■ Corea del Sud *	■ Libano	■ Sant'Elena
■ Costa Rica *	■ Liberia	■ Sark
■ Dominica *	■ Liechtenstein	■ Seychelles
■ Ecuador *	■ Lussemburgo*	■ Singapore
■ Emirati Arabi Uniti *	■ Macao	■ Svizzera *
■ Filippine	■ Malaysia	■ Taiwan
■ Giamaica *	■ Maldive	■ Tonga
■ Gibilterra	■ Malta *	■ Tuvalu
■ Gibuti	■ Mauritius *	■ Uruguay *
		■ Vanuatu

* La lista del 21 novembre 2001 contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso